

STATUTO DIRER

APPROVATO DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 28 FEBBARIO 2008

Art.1 - E' costituito, con sede in Roma, il sindacato nazionale dei quadri direttivi e dei dirigenti delle Regioni italiane denominato "Federazione nazionale dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Regioni denominato in forma abbreviata DIRER".

SCOPI

Art.2 - La DIRER ha scopi sindacali, assistenziali e culturali. In particolare :

- a) contribuisce alla impostazione e allo sviluppo delle tematiche concernenti l'ordinamento delle amministrazioni pubbliche e la funzionalità dei servizi sempre adeguata alle esigenze del cittadino ;
- b) tutela i diritti e gli interessi professionali, morali ed economici della categoria ;
- c) tratta, anche d'intesa con le altre organizzazioni dei lavoratori, i problemi di carattere generale che interessino direttamente o indirettamente la categoria;
- d) promuove iniziative di carattere tecnico-culturale.

AZIONE SINDACALE

Art.3 - Per il conseguimento degli scopi sindacali previsti dal presente statuto saranno intraprese dalla DIRER idonee azioni.

Sarà dato corso alle agitazioni più gravi ed in particolare allo sciopero soltanto in caso di estrema necessità.

PARTECIPAZIONE ALLA DIRER

Art.4 -La DIRER è costituita dai dirigenti e dai quadri direttivi in servizio e in quiescenza delle Regioni a Statuto ordinario e degli Enti subregionali che vi aderiscono, nonché dalle Associazioni dei dirigenti e dei quadri direttivi in servizio ed in quiescenza delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome.

STRUTTURA DELLA DIRER

Art. 4 bis -La DIRER è articolata in strutture regionali che la rappresentano nell'ambito regionale nel rispetto del presente statuto.

Le Strutture regionali sono coordinate da un Segretario regionale e godono di autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto dei propri regolamenti e del presente Statuto.

I Segretari regionali sono eletti in base ai Regolamenti delle rispettive strutture ed hanno la rappresentanza legale della DIRER in ambito regionale.

CONTRIBUTI

Art. 5 - Gli aderenti alla DIRER sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione mensile per il tramite delle Strutture regionali. L'entità della quota mensile è fissata dal Comitato Direttivo Nazionale il quale, con separato regolamento, in accordo con i rappresentanti delle Strutture di cui all'art. 4 bis, stabilisce la parte delle quote associative da devolversi ai medesimi organismi per garantirne il funzionamento.

PERDITA DELLE QUALITA' DI ASSOCIATO

Art. 6 - Gli aderenti di cui all'art. 4 perdono tale qualità:

- a) per dimissioni scritte
- b) per cessazione delle condizioni di iscrizione cui al precedente art.4
- c) per mancato versamento delle quote associative stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale.

ORGANI DELLA DIRER

Art. 7 - Sono organi della Direr:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Comitato Direttivo Nazionale
- c) il Segretario Nazionale;

- d) la Segreteria Nazionale;
- e) i Segretari Regionali
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il coordinamento nazionale delle sezioni regionali dei dirigenti e dei direttivi in quiescenza

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 8 - Il Congresso Nazionale è il massimo organo della DIRER cui spettano tutti i poteri deliberativi.

Al Congresso Nazionale compete in particolare:

- a) valutare l'attività dell'organizzazione in relazione ai fini statutari ;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'organizzazione;
- c) eleggere il Segretario Nazionale ;
- d) eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri, e i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità previste nei successivi articoli;
- e) deliberare sulle modificazioni del presente statuto.

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi del Comitato Direttivo Nazionale.

La data, la località e l'ordine del giorno sono fissati dal Comitato Direttivo Nazionale almeno sessanta giorni prima.

Il Congresso è composto dai delegati nominati, secondo i rispettivi Regolamenti, dalle strutture regionali ed dalle Associazioni aderenti di cui all'art.4, in numero di 1 ogni 30 iscritti o frazione superiore a 10 per ciascuna Regione.

Partecipano, inoltre, al Congresso, i membri del Comitato Direttivo Nazionale e, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio Revisori dei Conti.

Il Congresso, aperto dal Segretario nazionale, procede alle elezioni della Presidenza e delle Commissioni per i lavori congressuali prima dell'inizio della discussione dell'ordine del giorno.

Il Congresso può conferire la Presidenza onoraria della Federazione.

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 9 - Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di direzione della DIRER nel periodo che intercorre fra un Congresso e l'altro. E' responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione.

Esso dura in carica 4 anni ed è composto dal Segretario Nazionale che lo presiede e da due rappresentanti per ogni Struttura regionale e delle Associazioni aderenti uno dei quali deve essere il Segretario regionale o un suo delegato, nonché dal responsabile o suo delegato del Coordinamento nazionale delle sezioni regionali dei dirigenti e dei direttivi in quiescenza.

Il Comitato Direttivo può costituire commissioni di studio e di lavoro dandosi, eventualmente, un regolamento interno.

Il Comitato Direttivo in seduta plenaria delibera l'azione sindacale e le iniziative per la tutela delle categorie fissando le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale.

Inoltre:

- 1) eleggere nel suo seno i membri della Segreteria Nazionale;
- 2) nominare tra gli iscritti il Segretario Amministrativo;
- 3) convocare il Congresso Nazionale della DIRER ;
- 4) approvare i bilanci, articolati per i Coordinamenti di cui all'art. 12, ed i rendiconti finanziari annuali predisposti dalla Segreteria e già sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) deliberare anno per anno la misura della quota associativa e la relativa ripartizione tra le varie Strutture Regionali e le ed alle Associazioni aderenti di cui all'art.4;
- 6) fissare le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale;
- 7) disporre il Commissariamento delle Strutture regionali e delle Associazioni aderenti di cui all'art. 6, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti, previo invito a ripristinare l'ordinaria vita associativa, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.
- 8) approvare i Regolamenti previsti dal presente Statuto con il voto favorevole di almeno metà dei membri effettivi aventi diritto al voto.

Si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o a richiesta di un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, del Collegio dei Revisori dei Conti.

E' convocato dalla Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima. In caso di emergenza tale termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono validamente costituite quando sono presenti almeno un terzo dei membri effettivi aventi diritto al voto.

Ciascuna Struttura regionale e Associazione aderente di cui all'art. 4, esprime un solo voto.

Il Comitato Direttivo Nazionale provvede inoltre:

- 1) ad amministrare il patrimonio sociale;
- 2) a designare i rappresentanti della DIRER nelle commissioni e negli organismi nazionali ed internazionali in cui una sua rappresentanza sia richiesta;
- 3) a nominare il Direttore ed il Comitato di redazione dell'organo di stampa;
- 4) approva i regolamenti proposti dalle Strutture regionali e ratifica gli Statuti delle Associazioni aderenti di cui all'art. 4;
- 5) a delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti.

SEGRETERIA NAZIONALE

Art.10 - La Segreteria Nazionale:

- 1) è eletta dal Comitato Direttivo Nazionale;
- 2) dura in carica quanto il Comitato direttivo nazionale;
- 3) è composta dal Segretario Nazionale che la presiede, e da 6 membri, di cui, almeno uno in rappresentanza dei quadri direttivi;
- 4) è, a termine di statuto, collegiale ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari per i servizi di loro competenza;
- 5) provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale;
- 6) assicura la direzione quotidiana della DIRER;
- 7) in caso di necessità ed urgenza, decide sulle materie di competenza del Comitato Direttivo Nazionale riferendone allo stesso alla prima seduta;
- 8) mantiene contatti con le Strutture regionali e le Associazioni aderenti di cui all' art. 4;
- 9) sottopone all'esame del Comitato Direttivo Nazionale i problemi di sua competenza;
- 10) provvede al funzionamento di tutti i servizi e commissioni di lavoro coordinandone l'attività;
- 11) elegge nel suo seno tre Segretari Nazionali aggiunti;

- 12) nomina i Commissari straordinari per la gestione delle Strutture regionali e delle Associazioni Aderenti di cui all'art. 4, nei casi di:
- a) mancato funzionamento degli organi statutari da oltre un anno previo invito a ripristinare l'ordinaria vita associativa;
 - b) mancato rispetto delle norme statutarie.

Alle riunioni della Segreteria partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'organo di stampa ed il Segretario Amministrativo.

SEGRETARIO NAZIONALE

Art.11 - Il Segretario Nazionale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta la DIRER di fronte a terzi ed in giudizio.

Individua, tra i Segretari Nazionali aggiunti il proprio vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Convoca il Comitato Direttivo Nazionale subito dopo il Congresso per provvedere a tutti gli adempimenti statutari.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art.11bis - Cura la compilazione dei libri contabili e dei rendiconti e collabora con il Segretario Nazionale in tutta l'attività amministrativo-contabile della DIRER

Risponde del suo operato al Comitato direttivo Nazionale, firma gli atti contabili insieme al Segretario Nazionale e predispone i pagamenti in conformità alle decisioni della Segreteria Nazionale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.12 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e tre supplenti.

E' eletto dal Congresso Nazionale fra gli iscritti che non abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali della DIRER ed il suo mandato è di 4 anni.

I Probiviri effettivi partecipano alle sedute del Congresso Nazionale senza voto deliberativo.

Nella prima seduta convocata dal Segretario Nazionale il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Il funzionamento e le attribuzioni del Collegio sono disposte con regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

ORGANISMI LOCALI

Art.12 bis – Costituiscono organismi locali della DIRER, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei Lavoratori ed in particolare dell'art. 28 della Legge n. 300/70, quelli individuati dall'art. 4 bis, operanti in ambito territoriale.

I Segretari regionali hanno la rappresentanza legale della DIRER in ambito locale e possono autonomamente agire in giudizio solamente per questioni concernenti il proprio ambito di competenza, dandone preventiva comunicazione al Segretario Nazionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e tre supplenti eletti dal Congresso Nazionale, ogni 4 anni.

Nella prima seduta convocata dal Segretario Nazionale il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I membri del Collegio non possono rivestire cariche direttive negli organismi nazionali della DIRER.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare periodicamente i documenti amministrativi della DIRER e la regolarità delle spese, proponendo alla Segreteria e al Comitato Direttivo i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Comitato senza voto deliberativo.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Comitato direttivo Nazionale la relazione sul proprio operato a completamento del rendiconto finanziario; presenta, altresì al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'altro.

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIRIGENTI E DEI DIRETTIVI IN QUIESCENZA

Art.13 bis - Al fine di curare gli interessi e di promuovere la tutela del personale in quiescenza è costituito il Coordinamento nazionale delle sezioni regionali dei dirigenti e dei direttivi in quiescenza.

La costituzione ed il funzionamento del Coordinamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria.

Il responsabile del coordinamento o suo delegato partecipa a pieno titolo alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale.

DOVERI DEGLI ADERENTI

Art.14 - Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e ad osservare le decisioni prese dai competenti organi.

ENTRATE

Art. 15 - Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dalle quote associative degli aderenti;
- b) da erogazioni, proventi o lasciti
- c) dagli eventuali interessi attivi

NORMA TRANSITORIA

Le deleghe già rilasciate a favore delle Associazioni Regionali si intendono, per effetto delle modifiche intervenute con il presente Statuto, imputate a favore della DIRER Nazionale, ai sensi dell'art. 19 del CCNQ 24 settembre 2007, di modifica del CCNQ del 7 agosto 1998.

Le modifiche di cui agli articoli 1, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 bis, 14, e 15 approvate con deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale 14 dicembre 2007, non costituiscono acquiescenza rispetto all'esito del giudizio di impugnazione del CCNQ 24 settembre 2007, di modifica del CCNQ del 7 agosto 1998, deliberato dal Comitato Direttivo del 6 dicembre 2007.